

Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reso dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente ad oggetto l’aggiornamento - a seguito del Parere n. 58/2026 dell’Autorità - del Piano Economico Finanziario relativo alla Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., relativo alle tratte autostradali A4 Brescia Padova ed A31 Valdastico.

L’ Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 1° ottobre 2026

premesso che:

- in data 9 luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. (di seguito: ANAS) e la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito: BVVP) - approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 202, della l. 191/2009, che ha modificato l'articolo 8-duodecies del d.l. 59/2008, convertito con modificazioni dalla l. 101/2008 – la cui efficacia è intervenuta il 4 novembre 2009, a seguito della chiusura della procedura di infrazione UE (2006/4419) dell’8 ottobre 2009;
- in data 23 luglio 2009 ANAS e BVVP hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007 con il quale BVVP, relativamente alla realizzazione della “Valdastico Nord” di cui all’art. 2, comma 2, lettera j) della Convenzione Unica di cui sopra, si è impegnata *“ad affidare a terzi il 100% (cento per cento) dei lavori di costruzione relativi all’opera suddetta mediante l’espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici”*;
- a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;
- con delibera n. 21 del 18 marzo 2013, registrata alla Corte dei conti in data 04 luglio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 2013, il CIPE ha approvato, in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell’opera *“Autostrada A31 Valdastico Nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell’Astico”*, a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617, oggetto di prescrizione localizzativa da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali;
- con delibera n. 55 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2015, il CIPE ha preso atto dell’accordo intervenuto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto, in ordine all’iter di definizione dell’Intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale A31 Valdastico nord – 2° lotto di completamento, tra il casello di Valle dell’Astico e la congiunzione con l’autostrada A22, e ha deliberato, altresì, che il limite di spesa afferente all’intero asse autostradale A31 Valdastico, da Piovene Rocchette alla connessione con l’A22, sarà determinato definitivamente all’atto dell’approvazione del progetto definitivo e dovrà essere recepito nel relativo Piano Economico Finanziario;

- con delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, l'Autorità ha approvato la Misura di regolazione relativa alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, di cui all'Allegato 1 alla medesima delibera;
- in data 29 marzo 2018, il concedente e il concessionario hanno proceduto, sulla base della delibera CIPE n. 68/2017, previo parere del NARS, nonché in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione stipulata in data 9 luglio 2007, alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione stessa, disciplinante l'aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario;
- con decreto interministeriale n. 264 del 15 maggio 2018 che approva il suddetto Atto, in data 31 maggio 2018 lo stesso è stato trasmesso alla Corte dei conti per la successiva registrazione;
- il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha attribuito all'Autorità di regolazione dei trasporti la competenza a definire il sistema tariffario di pedaggio anche delle convenzioni in essere, nonché di esprimere un parere nell'ambito della procedura di aggiornamento/revisione periodica delle medesime convenzioni;
- in data 8 aprile 2020 è divenuto efficace l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007 per la regolazione del periodo regolatorio 2013 – 2017, approvato con Decreto Interministeriale n. 347 del 13 agosto 2020 e registrato alla Corte dei conti in data 1° ottobre 2020 (di seguito: I Atto Aggiuntivo);
- con delibera n. 70/2019 del 19 giugno 2019 l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con delibera n. 16/2019, per la parte relativa all'approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. – Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.;
- con nota n. 20233 del 19 luglio 2021, il concedente ha comunicato la metodologia definita dall'ART per quantificare gli impatti economici dell'emergenza Covid-19 nel settore autostradale, da recepire nel II Atto Aggiuntivo;
- con delibera n. 154/2022 del 14 settembre 2022, l'Autorità ha determinato il tasso di remunerazione del capitale investito da utilizzare nell'ambito delle procedure di aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali vigenti;
- con delibera n. 15/2024 dell'8 febbraio 2024, l'Autorità ha emanato le indicazioni operative di cui all'Allegato A alla stessa delibera, relative all'applicazione dei principi e dei criteri della regolazione economica delle concessioni autostradali approvati ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- con nota del 12 febbraio 2024, (prot. ART 16633/2024), la DGVCA-MIT ha indicato alle Società concessionarie l'esigenza di attenersi alle indicazioni operative emanate dall'Autorità con la citata delibera n. 15/2024;
- con nota del 17 luglio 2025 (prot. ART 62817/2025), la DGVCA-MIT ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità la proposta di revisione del PEF/PFR relativa ai periodi regolatori 2018-2022 e 2023-2026 e la documentazione correlata, comprensiva della bozza di II Atto Aggiuntivo, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011;
- con nota del 13 agosto 2025 (prot. 68926/2025), gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato al concedente alcuni profili di criticità emersi in sede di istruttoria, richiedendo a tale riguardo ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali;

- con nota del 3 ottobre 2025 (prot. ART 81347/2025), BVVP ha manifestato l'interesse a essere audita innanzi agli Uffici dell'Autorità, al fine di chiedere preliminari chiarimenti relativamente al contenuto della nota prot. 68926/2025;
- con nota del 22 ottobre 2025 (prot. 86555/2025), gli Uffici dell'Autorità hanno convocato in audizione BVVP per il giorno 28 ottobre 2025, in esito alla quale la stessa BVVP si è impegnata a trasmettere il materiale informativo ritenuto necessario a supportare, con elementi oggettivi e verificabili, quanto rappresentato nel corso dell'audizione;
- con nota del 10 novembre 2025 (prot. ART 91109/2025), la DGVCA-MIT ha trasmesso all'Autorità la documentazione con la quale BVVP ha fornito i primi chiarimenti ad alcune delle integrazioni richieste dall'Autorità;
- con nota del 28 novembre 2025 (prot. ART 96002/2025), il concessionario ha trasmesso all'Autorità, e per conoscenza alla DGVCA-MIT, la documentazione integrativa contenente ulteriori chiarimenti ad alcune delle integrazioni richieste dall'Autorità;
- con nota del 17 dicembre 2025 (prot. 100281/2025), gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato al concedente alcuni ulteriori profili di criticità emersi in sede di istruttoria, richiedendo, a tale riguardo, la rielaborazione del PEF/PFR e la trasmissione dello schema di Convenzione aggiornato;
- con delibera n. 241/2025 del 19 dicembre 2025, l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con delibera n. 62/2024 per l'aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con nota del 19 giugno 2026 (prot. ART 41953/2026), la DGVCA-MIT ha trasmesso all'Autorità la documentazione aggiornata e i chiarimenti forniti da BVVP;
- con delibera n. 124/2026 del 9 luglio 2026, l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con delibera n.6/2026 afferente alla definizione dei criteri di separazione contabile, degli strumenti di contabilità regolatoria, di pianificazione economico-finanziaria e di monitoraggio inerenti alle concessioni autostradali;
- in data 30 luglio 2026, l'Autorità ha rilasciato il Parere n. 58/2026 relativo al Piano Economico Finanziario sviluppato su un orizzonte temporale di nove anni (dal 2018 al 2026) comprensivo di due periodi regolatori: il primo 2018-2022, caratterizzato dai primi due anni di costruzione tariffaria secondo il regime CIPE e gli ultimi tre applicando il Sistema tariffario ART definito con la citata delibera n. 70/2019 (di seguito: Sistema tariffario ART) e il secondo 2023-2026, la cui costruzione tariffaria è basata interamente sul suddetto Sistema tariffario ART;
- con le note prot. ART 70252 del 18 settembre 2026 e prot. ART 70816 e 70821 del 21 settembre 2026, il MIT ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni forniti da BVVP in riscontro ai rilievi formulati nel Parere dell'Autorità n. 58/2026, chiedendo all'Autorità di pronunciarsi entro dieci giorni lavorativi, così da consentire la successiva trasmissione del PEF/PFR al CIPESS per le valutazioni di competenza.

esaminata la documentazione trasmessa dal concedente, formula le osservazioni che seguono, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.l. 201/2011.

I. Integrazioni rispetto alle osservazioni e prescrizioni rese dall'Autorità con il Parere n. 58/2026

Azzeramento delle poste figurative a fine concessione

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, relativa al primo periodo regolatorio 2018-2022 e al secondo periodo regolatorio 2023-2026, nonché dei chiarimenti e delle integrazioni trasmessi in riscontro alle osservazioni e alle prescrizioni formulate nel citato Parere, si rileva che il Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) e il Piano Finanziario Regolatorio (di seguito: PFR), nella più recente formulazione, non risultano conformi alla disciplina tariffaria definita dall'Autorità.

In particolare, si rilevano criticità nel calcolo delle poste figurative ai sensi della misura 26 del Sistema tariffario ART approvato con delibera n. 70/2019¹, con specifico riferimento all'obbligo di azzeramento del relativo saldo entro la scadenza della concessione. Con riguardo all'annualità 2026, coincidente con il termine del rapporto concessorio, si osserva infatti che, a seguito dell'espunzione dalla componente relativa agli oneri integrativi dei costi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in asserita ottemperanza all'osservazione n. 6 del Parere n. 58/2026, il saldo complessivo delle poste figurative non risulta integralmente azzerato, permanendo un debito in capo al concessionario pari a circa 158 milioni di euro.

Considerata l'impossibilità di procedere al relativo riassorbimento entro la naturale scadenza della concessione, fissata al 31 dicembre 2026, mediante una modifica delle tariffe applicabili alla medesima annualità, il saldo delle poste figurative a debito non può essere considerato definitivamente acquisito da parte del concessionario, né può essere trasferito nel valore di subentro. Il concessionario è pertanto tenuto ad impegnarsi nell'Atto Aggiuntivo a corrispondere al concedente un importo corrispondente alla quota residua di tale debito, assicurando in caso di eventuale differimento temporale il rispetto del principio di neutralità finanziaria. Conseguentemente si dovrà prevedere nel PFR, già con riferimento all'annualità 2026, una specifica componente tariffaria per oneri integrativi da riconoscere al concedente a compensazione di tale debito residuo. Resta fermo che l'integrale estinzione di tale partita dovrà avvenire a decorrere dalla prima annualità utile, anche nell'ambito del periodo transitorio, e comunque entro la definitiva chiusura del rapporto concessorio.

Al fine di assicurare la conformità al Sistema tariffario ART, il concessionario è pertanto tenuto ad adeguare il PEF e il PFR, indicando in modo chiaro e coerente il saldo delle poste figurative al 31 dicembre 2026, le modalità e i tempi della sua estinzione, nonché i relativi effetti economici, patrimoniali e finanziari, con specifica evidenza dei riflessi sui flussi di cassa, sulle disponibilità liquide e sulla situazione patrimoniale e finanziaria. La relativa obbligazione dovrà essere coerentemente rappresentata all'Autorità nell'ambito della contabilità regolatoria. L'azzeramento delle poste figurative dovrà, in ogni caso, corrispondere all'effettiva estinzione della partita debitoria e non potrà essere realizzato mediante una mera rettifica contabile del saldo regolatorio.

Alla luce di quanto precede, permangono elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter procedimentale relativo alla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario riferito alla Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., rendendosi pertanto necessario che il PEF

¹ Modificata dalla misura 41 della delibera 241/2025 del 19 dicembre 2025.

e il PFR siano opportunamente corretti e adeguati alla disciplina regolatoria sopra richiamata prima della loro trasmissione al CIPESS per le valutazioni di competenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è reso il parere ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente Parere è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 1° ottobre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)